

DISEGNO DI LEGGE "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI RICERCA
E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI".

Relatore Nicola Za

In Italia, come è noto, le acque, dal punto di vista giuridico, si dividono in due grandi categorie: acque pubbliche ed acque private, diverse quanto alla situazione di appartenenza e quanto alla disciplina.

Accade, però, che alcune acque sorgive, per certe loro proprietà intrinseche, sono sottratte al giudizio generale di pubblicità per essere assoggettate al particolare regime giuridico del diritto minerario (art. 2 del R.D. del 29/7/1927, n. 1443). Esse, cioè, quanto alla loro utilizzazione, vengono ad essere oggetto di attività mineraria, attività che viene ad avere dall'ordinamento positivo particolare qualificazione e differenziata disciplina; la titolarità delle sorgenti spetta inoltre, al pari di tutti gli altri giacimenti minerari, al soggetto pubblico, Stato ed ora Regioni, nella forma del patrimonio indisponibile (art. 826 Codice Civile).

L'unica norma dell'ordinamento giuridico italiano italiano ove sia definita l'acqua minerale è l'art. 1 del R.D. 28/9/1919, n. 1924, secondo il quale "sono considerate acque minerali quelle che vengono adoperate per le loro proprietà terapeutiche ed igieniche speciali, sia per la bibita, sia per altri usi curativi".

E' da rilevare però, che ai sensi della legge 1927/1443, è la autorità pubblica, a conclusione di un complesso procedimento, a decidere, ai fini della concessione di coltivazione, sull'esistenza del giacimento di acqua minerale e sulla sua coltivabilità, vale a dire sulla sua idoneità ad uno sfruttamento di tipo industriale o imprenditoriale.

In sede di regionalizzazione dello Stato ed in attuazione della innovazione costituzionale, la legge ha ora trasferito le acque minerali e termali dal patrimonio indisponibile dello Stato a quello delle Regioni.

Ai fini della utilizzazione, le Regioni sono titolari degli stessi poteri dello Stato. Nel disegno di legge, cui si riferisce la presente relazione, si guardano le competenze regionali soltanto sotto il profilo minerario, dato che il D.P.R. 14/1/1972, n. 4 mantiene agli organi statali la competenza in ordine

al riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali ed il rilascio dell'autorizzazione a scopo sanitario ed alla relativa pubblicità sanitaria, nonché alla autorizzazione per gli stabilimenti termali ed alla relativa vigilanza. Tuttavia delega alle Regioni le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni sanitarie ed ai controlli sanitari sugli stabilimenti termali.

L'art. 1 del D.P.R. 14/1/1972, n. 2 trasferisce alle Regioni le funzioni statali concernenti:

- a) il permesso per la ricerca e la concessione per la utilizzazione delle sorgenti di acque minerali;
- b) l'autorizzazione all'apertura e alla messa in esercizio di stabilimenti di produzione ed alla utilizzazione di acque minerali o artificiali;
- c) l'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idropinici;
- d) la vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali naturali, ancorchè artificialmente gassate e sull'esercizio di stabilimenti termali ed idropinici, fermo restando quanto riguarda la disciplina igienica.

L'autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti di acque minerali o termali di cui ai punti b) e c) non trovano alcun riscontro nelle preesistenti funzioni statali se non, indirettamente, in quelle sanitarie di cui si è sopra accennato.

Il disegno di legge sulla disciplina dell'attività delle acque minerali e termali riguarda appunto la ricerca, la concessione per l'utilizzazione e la vigilanza, soltanto sotto profilo minerario.

Come già detto lo Stato ha considerato le acque minerali e termali delle miniere e, pertanto, le ha disciplinate oltre che con la predetta legge 1927/1443, col D.P.R. 28/6/1955, n. 620 sul decentramento amministrativo del Ministero dell'Industria e Commercio.

È evidente che la legge del 1927, pur essendo una legge ancora vi-

gente per lo Stato, ovviamente presenta delle lacune specie in rapporto allo sviluppo industriale e commerciale che ha avuto il settore delle acque minerali e termali in questi ultimi decenni.

Nel predisporre il disegno di legge regionale si è tenuto sempre come base la predetta legge del 1927, apportando tutte quelle opportune modifiche suggerite dall'esperienza, in maniera da tener conto delle nuove esigenze nel frattempo mutate.

La Commissione Consiliare competente ha esaminato, con opportuno approfondimento, il disegno di legge di iniziativa della Giunta apportandovi le necessarie modifiche e gli adeguati miglioramenti in relazione alle mutate esigenze del settore.

Marta Zdy

5/M

6 MAR 1975

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE TURISMO - ARTIGIANATO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA - FIERE E MERCATI



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio i
provvedimenti di competenza.

p/ Ufficio Commissioni

[Handwritten signature]

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI

*em. al
titolo*

RELATORE - Nicola ZA

N. Z. A.

~~*Attendere alla
attuazione
degli articoli*~~

In Italia, come è noto, le acque, dal punto di vista giuridico, si dividono in due grandi categorie: acque pubbliche ed acque private, diverse quanto alla situazione di appartenenza e quanto alla disciplina.

Accade, però, che alcune acque sorgive, per certe loro proprietà intrinseche, sono sottratte al giudizio generale di pubblicità per essere assoggettate al particolare regime giuridico del diritto minerario (art. 2 del R.D. del 29/7/1927, n. 1443). Esse, cioè, quanto alla loro utilizzazione, vengono ad essere oggetto di attività mineraria, attività che viene ad avere dall'ordinamento positivo particolare qualificazione e differenziata disciplina; la titolarità delle sorgenti spetta inoltre, al pari di tutti gli altri giacimenti minerari, al soggetto pubblico, Stato ed ora Regioni, nella forma del patrimonio indisponibile (art. 826 Codice Civile).

L'unica norma dell'ordinamento giuridico italiano italiano ove sia definita l'acqua minerale è l'art. 1 del R.D. 28/9/1919, n. 1924, secondo il quale "sono considerate acque minerali quelle che vengono adoperate per le loro proprietà terapeutiche ed igieniche speciali, sia per la bibita, sia per altri usi curativi".

E' da rilevare però, che ai sensi della legge 1927/1443, è la autorità pubblica, a conclusione di un complesso procedimento, a decidere, ai fini della concessione di coltivazione, sull'esistenza del giacimento di acqua minerale e sulla sua coltivabilità, vale a dire sulla sua idoneità ad uno sfruttamento di tipo industriale o imprenditoriale.

In sede di regionalizzazione dello Stato ed in attuazione della innovazione costituzionale, la legge ha ora trasferito le acque minerali e termali dal patrimonio indisponibile dello Stato a quello delle Regioni.

Ai fini della utilizzazione, le Regioni sono titolari degli stessi poteri dello Stato. Nel disegno di legge, cui si riferisce la presente relazione, si guardano le competenze regionali soltanto sotto il profilo minerario, dato che il D.P.R. 14/1/1972, n. 4 mantiene agli organi statali la competenza in ordine

al riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali ed il rilascio dell'autorizzazione a scopo sanitario ed alla relativa pubblicità sanitaria, nonché alla autorizzazione per gli stabilimenti termali ed alla relativa vigilanza. Tuttavia delega alle Regioni le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni sanitarie ed ai controlli sanitari sugli stabilimenti termali.

L'art. 1 del D.P.R. 14/1/1972, n. 2 trasferisce alle Regioni le funzioni statali concernenti:

a) il permesso per la ricerca e la concessione per la utilizzazione delle sorgenti di acque minerali;

b) l'autorizzazione all'apertura e alla messa in esercizio di stabilimenti di produzione ed alla utilizzazione di acque minerali o artificiali;

c) l'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idropinici;

d) la vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali naturali, ancorchè artificialmente gassate e sull'esercizio di stabilimenti termali ed idropinici, fermo restando quanto riguarda la disciplina igienica.

L'autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti di acque minerali o termali di cui ai punti b) e c) non trovano alcun riscontro nelle preesistenti funzioni statali se non, indirettamente, in quelle sanitarie di cui si è sopra accennato.

Il disegno di legge sulla disciplina dell'attività delle acque minerali e termali riguarda appunto la ricerca, la concessione per l'utilizzazione e la vigilanza, soltanto sotto profilo minerario.

Come già detto lo Stato ha considerato le acque minerali e termali delle miniere e, pertanto, le ha disciplinate oltre che con la predetta legge 1927/1443, col D.P.R. 28/6/1955, n. 620 sul decentramento amministrativo del Ministero dell'Industria e Commercio.

È evidente che la legge del 1927, pur essendo una legge ancora vi-

gente per lo Stato, ovviamente presenta delle lacune specie in rapporto allo sviluppo industriale e commerciale che ha avuto il settore delle acque minerali e termali in questi ultimi decenni.

Nel predisporre il disegno di legge regionale si è tenuto sempre come base la predetta legge del 1937, apportando tutte quelle opportune modifiche suggerite dall'esperienza, in maniera da tener conto delle nuove esigenze nel frattempo mutate.

La Commissione Consiliare competente ha esaminato, con opportuno approfondimento, il disegno di legge di iniziativa della Giunta apportandovi le necessarie modifiche e gli adeguati miglioramenti in relazione alle mutate esigenze del settore.

Andrea Zdy

ARTICOLO 1

La ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali industrialmente utilizzabili sotto qualsiasi forma o conduzione sono regolate dalla presente legge.

ARTICOLO 2

Sono considerate acque minerali e termali quelle che vengono utilizzate per le loro naturali proprietà terapeutiche ed igienistiche speciali.

ARTICOLO 3

La ricerca è consentita solo a chi sia munito del relativo permesso. Il permesso di ricerca di acque minerali e termali è rilasciato a chiunque, persona fisica o Società, legalmente costituita, ne faccia richiesta e dimostri di possedere la capacità tecnica e economica adeguata all'importanza della ricerca da svolgere.

Il permesso può essere altresì rilasciato agli Enti Locali.

Costituiscono oggetto del permesso di ricerca:

- a) la captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere non affioranti;
- b) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche di mineralizzazione o di termalità e la proprietà terapeutiche o igienico-speciali, chimiche e batteriologiche;
- c) lo studio del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde di acque minerali o termali;
- d) la delimitazione dell'area atta a garantire la conservazione delle sorgenti e delle falde (area di protezione idrogeologica).

Alla domanda, da rivolgere al Presidente della Giunta Regionale, deve essere allegato, oltre alla documentazione per dimostrare di possedere le capacità tecniche ed economiche, un programma di massima dei lavori contenente:

da eseguire;

2) la indicazione della superficie che sarà presumibilmente in
nessata dallo studio di cui alla lettera c) del presente articolo
e delle persone o istituti che saranno incaricati di detto
studio;

3) le previsioni generali di spesa.

ART. 200
Il permesso di ricerca di acque minerali e termali è rilasciato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente.

Il provvedimento dell'Amministrazione Regionale che concede o nega il permesso di ricerca deve essere motivato ed è definitivo.

Il decreto che accorda il permesso di ricerca viene rilasciato dietro pagamento della tassa di concessione regionale.

Delle istanze di permesso di ricerca sarà data comunicazione all'Amministrazione Provinciale, alla Camera di Commercio, al Distretto Minerario ed ai Comuni interessati per territorio.

Questi ultimi provvedono anche, su richiesta della Regione, alla pubblicazione di tale istanza nel loro Albo Pretorio.

I suddetti Enti possono presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Per le zone su cui pendono vincoli e servitù militari sarà sentita l'Amministrazione Militare.

Con il provvedimento di rilascio del permesso è approvato anche il programma dei lavori e viene fissata la data di inizio ^{dei lavori} dei lavori; per eventuali varianti del programma che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori è richiesta l'autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, il quale provvede entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di

variante, su parere dell'Assessore competente.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, la richiesta di variante si intende approvata.

Non sono ammesse istanze di ricerca concorrenti.

Due o più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle aree richieste in ricerca e risultino presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre 30 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all'Albo Pretorio del Comune, o dei Comuni, nel cui territorio dovranno effettuarsi i lavori di ricerca.

Il permesso di ricerca per acque minerali e termali è rilasciato, salvo casi particolari, per un'area non eccedente i 200 Ha e non può avere una validità superiore a due anni.

Allo stesso ricercatore possono essere rilasciati più permessi in zone diverse purchè nel complesso dei permessi non sia superato il limite di 600 Ha.

Il titolare del permesso ha diritto a due proroghe biennali qualora abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento con il quale gli è stato rilasciato il permesso di ricerca, previo accertamento delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.

La domanda di proroga deve essere presentata almeno un mese prima della scadenza.

Ad essa deve essere allegato il programma di dettaglio della ulteriore ricerca con i relativi preventivi di spesa.

Il titolare del permesso, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve notificare il provvedimento ai proprietari dei terreni interessati dai lavori.

Il titolare del permesso di ricerca deve dare comunicazione scritta alla Amministrazione Regionale dell'avvenuta captazione di sorgenti o del rinvenimento di falde acquifere.

Un funzionario designato dall'Assessorato competente assiste ai prelievi dei campioni di acqua minerale o termale effettuati ai fini dell'accertamento delle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche.

Nella fase di ricerca è vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione ed in nessun caso egli può disporre dell'acqua estratta senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Regionale.

Il ricercatore deve corrispondere alla Regione il diritto annuo di L. 1.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro.

ARTICOLO 9

Il permesso di ricerca può essere trasferito con l'autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, da rilasciarsi su parere dell'Assessore competente, previo accertamento nell'aspirante concessionario dei requisiti di cui al precedente art. 3. Ogni trasferimento è soggetto alla relativa tassa di concessione regionale.

Non è ammessa istanza di trasferimento del permesso nel caso di mancata esecuzione del programma di cui all'art. 4.

Il concessionario, con l'autorizzazione di cui sopra, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento col quale l'originario permesso è stato rilasciato.

Il Presidente della Regione può pronunciare la decadenza del permesso:

- 1) quando non si è dato inizio ai lavori nei termini stabiliti;
- 2) quando i lavori sono rimasti sospesi per oltre 3 mesi e la causa non è attribuibile a motivate difficoltà di carattere tecnico come tali riconosciute dall'Amministrazione Regionale;
- 3) quando non è stato pagato il diritto indicato all'art. 8;
- 4) quando non sono state osservate le prescrizioni stabilite o si contravviene alle disposizioni del precedente articolo;
- 5) quando sia stato fatto commercio delle acque minerali o termali captate;
- 6) quando non sia stato ritirato presso gli Uffici preposti, entro 30 giorni dalla data del rilascio, il provvedimento di permesso di ricerca;
- 7) quando sono venuti meno i requisiti di capacità tecnico-economica.

La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi agli interessati, ai quali viene fissato il perentorio termine di 30 giorni per le controdeduzioni.

In nessun caso il ricercatore decaduto ha diritto a compensi od indennità nei confronti della Regione o degli eventuali, successivi ricercatori, anche per spese sostenute o indennizzi a terzi.

I possessori dei terreni compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca.

E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca e restano fermi nei suoi riguardi le norme contenute nel D.P.R. 9/4/1959, n. 128.

Il proprietario del terreno soggetto alla ricerca ha inoltre facoltà di richiedere una cauzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di permesso di ricerca.

In proposito, quando le parti non si siano accordate neanche in seguito al tentativo di bonario componimento compiuto dall'Assessorato competente, il Presidente della Regione stabilirà di ufficio provvisoriamente l'ammontare del deposito. A deposito effettuato, presso la Tesoreria Regionale, il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.

Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo ed il ricercatore sarà decisa dall'Autorità Giudiziarla.

Il permesso di ricerca può essere revocato o modificato con provvedimento del Presidente, per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.

ARTICOLO 13

Qualora l'Amministrazione Regionale intenda procedere direttamente ai lavori di ricerca la zona relativa, senza limite di superficie, è determinata con decreto del Presidente della Regione sentita la Giunta, su proposta dell'Assessore competente.

ARTICOLO 14 - Possono formare oggetto di concessione i giacimenti di acqua minerale o termale dei quali l'Amministrazione Regionale abbia riconosciuto l'esistenza e la coltivabilità.

La concessione di acque minerali e termali può essere rilasciata a chiunque persona fisica o Società legalmente costituita, ne faccia richiesta e dimostri di avere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Regionale, idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa, in relazione al programma dei lavori ed al prevedibile loro sviluppo.

La concessione può essere altresì rilasciata agli Enti Locali.

Alla domanda di concessione devono essere allegati:

- a) programma generale di coltivazione, indicate - tra l'altro - la spesa prevista, i mezzi di copertura ed i risultati economici preventivati;
- b) programma di coltivazione del primo biennio;
- c) studio di dettaglio del bacino idrogeologico;
- d) certificati delle analisi chimico-fisiche, battereologiche, farmacologiche e cliniche, effettuate presso Laboratori e Istituti abilitati.

Qualora la concessione sia richiesta da una Società, all'istanza devono essere allegati copie autentiche dell'atto

costitutivo e dello statuto nonché un certificato del Tribunale
attestante l'attuale composizione del Consiglio d'Amministratione
ne.

15
ARTICOLO 15

La concessione è rilasciata con decreto del Presidente su deliberazione della Giunta, dopo il parere del Genio Civile e del Medico Provinciale territorialmente competenti.

La concessione è rilasciata per una durata proporzionale alla entità degli impianti programmati, comunque non superiore ad anni 30, e per una superficie non superiore ai 100 ettari.

Delle istanze di concessione sarà data comunicazione all'Amministrazione Provinciale, alla Camera di Commercio, ai Comuni e al Distretto Minerario interessati per territorio.

I suddetti Enti possono presentare le loro osservazioni entro 30 giorni dalla data della comunicazione stessa.

Il decreto di concessione, da assoggettarsi alla relativa tassa regionale, contiene:

- a) l'indicazione del concessionario e del suo domicilio, che deve essere stabilito o eletto nel Comune in cui si trova la sorgente, oppure in caso di più sorgenti, quella principale;
- b) la durata della concessione;
- c) la natura, la situazione, l'estensione della concessione e la sua delimitazione;
- d) la determinazione del diritto da pagarsi ai termini dell'art.

23;

vuti al ricercatore ai sensi dell'art. 17;

f) l'approvazione del programma generale di coltivazione;

g) l'approvazione del programma di coltivazione del primo bienn
nio;

h) la indicazione eventuale dell'area costituita in zona di pro
tezione igienico-sanitaria con vincoli relativi;

i) la periodicità della effettuazione dei controlli della porta-
ta e degli emungimenti della sorgente, nonché delle caratteri -
stiche chimico-fisiche e biologiche dell'acqua;

l) tutti gli altri ~~obblighi~~ e condizioni, cui si intenda subor-
dinare la concessione;

m) l'eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti.

Al provvedimento saranno uniti la planimetria e il verbale di de
limitazione della concessione.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Re
gione Puglia.

A concessione ottenuta, entro l'ultimo trimestre di validità del programma approvato per il primo biennio e, successivamente, entro l'ultimo trimestre di ciascun anno, deve essere inviato un nuovo programma dei lavori per l'anno successivo.

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, può entro tre mesi dalla comunicazione, disporre varianti. Decorso tale termine, il programma che non abbia dato luogo a varianti si intende approvato.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Per le istanze in concorrenza di cui all'art. 13 il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente, purchè posseda la necessaria idoneità tecnica ed economica.

E' accordata altresì la preferenza alla Società nella quale il ricercatore abbia una partecipazione, purchè detta Società posseda i requisiti di cui all'art. 14.

Il ricercatore, qualora non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire a carico del concessionario un premio in relazione all'importanza della scoperta e una indennità in ragione delle opere utilizzabili.

Il premio e l'indennità sono provvisoriamente determinati nell'atto di concessione.

Ogni dissenso sulla provvisoria determinazione, dopo che l'Assessorato ha esperito un tentativo di bonario componimento, costituisce controversia tra il ricercatore ed il concessionario di competenza dell'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 18

I proprietari dei fondi non possono opporsi alle operazioni occor_urenti per la determinazione della concessione, all'apposizione dei termini relativi e ai lavori di sfruttamento, salvo il diritto al_lle indennità spettanti per gli eventuali danni.

- 24 -
ARTICOLO 19
=====

Qualora la concessione non sia stata rilasciata al ricercatore il concessionario deve, entro il termine di 3 mesi dalla data della comunicazione del provvedimento, provare mediante la presentazione della relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma stabilita nel provvedimento stesso a titolo di premio o di indennità, ovvero di averne effettuato il relativo deposito presso la Tesoreria Regionale.

L'inadempimento all'obbligo suddetto produce la decadenza dalla concessione.

ARTICOLO 20

L'iscrizione delle ipoteche sui beni oggetti della concessione è subordinata all'autorizzazione del Presidente della Giunta, da assoggettarsi alla relativa tassa regionale.

L'espropriazione del diritto del concessionario può essere pro mossa soltanto dai creditori ipotecari.

Il precetto immobiliare deve essere notificato anche al Presidente della Giunta Regionale.

Il premio di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

L'aggiudicat^o subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge, sempre che abbia i requisiti stabiliti nell'art. 14 della presente legge.

Le ipoteche iscritte sui diritti del concessionario si risolvo no sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario medesimo.

Questi è tenuto ad avvertire, almeno un mese prima, i creditori ipotecari iscritti, del giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna alla Regione o al nuovo concessionario.

Gli Enti Locali titolari di concessioni minerarie per acque mi
nerali e termali possono provvedere alla relativa coltivazione
con contratti di appalto o altre forme di esercizio affidate a
terzi per periodi non superiori a venti anni,

I contratti di cui al precedente comma devono essere approvati
dalla Giunta Regionale, previa istanza da presentare entro il
termine di un mese dalla data di approvazione della deliberazione
da parte degli Organi di Controllo.

Nei casi di inadempienza previsti dal Capitolo 4° della presente
legge, dovute ad esclusiva responsabilità dell'esercente il be
ne oggetto della concessione, la Regione può revocare l'approvazione
del contratto che è risoluto di diritto.

Costituiscono pertinenze delle sorgenti di acque minerali e termali le opere di captazione e gli impianti di conduzione e contenimento delle acque minerali e termali compresi i serbatoi di raccolta.

Costituiscono altresì pertinenze le vasche per la preparazione del fango con esclusione delle attrezzature e degli impianti alberghieri, industriali e sanitari.

ARTICOLO 23

Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto annuo di f. 2.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione.

Le concessioni devono essere costantemente esercitate tranne che sia consentita, per ragioni motivate, la sospensione dell'attività dal Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore competente.

Il concessionario deve coltivare la ^{portante} ~~miniera~~ con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento e rispondere di fronte alla Regione della regolare manutenzione di essa anche durante il periodo di sospensione dei lavori.

Qualunque trasferimento della concessione è privo di effetti nei confronti dell'Amministrazione Regionale qualora non sia stato preventivamente autorizzato dal Presidente.

Nel caso di morte del concessionario l'erede deve presentare la domanda di trasferimento mortis causa della concessione non oltre 120 giorni dall'apertura della successione.

La concessione può essere a lui trasferita con decreto del Presidente della Giunta Regionale purchè in possesso dei voluti requisiti.

Qualora succedono più eredi, questi entro 180 giorni dalla apertura della successione, devono costituirsi in società.

Le quote dei coeredi del diritto del concessionario che non entrano a far parte della Società, si accrescono a beneficio degli altri.

Se i termini suddetti sono fatti trascorrere inutilmente la concessione si intende rinunciata; in tal caso si applicano le disposizioni relative alla rinuncia.

I concessionari devono fornire all'Amministrazione Regionale i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro richiesto. Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari dell'Amministrazione Regionale tutti i mezzi necessari per eventuali ispezioni.

In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono richiedere all'Autorità pubblica la necessaria assistenza.

ARTICOLO 28

Il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno a terzi derivante dall'esercizio della attività.

Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione si osservano le norme di cui all'art. 11.

per il deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e la trasmissione dell'energia ed in genere per la coltivazione del giacimento, conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.

Circa la necessità e le modalità delle opere stesse si pronuncia il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente.

Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il titolare della stessa può domandare la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, con le conseguenze di legge.

./.

ARTICOLO 30 - La concessione cessa:

- a) per scadenza del termine;
- b) per rinuncia;
- c) per decadenza;
- d) per revoca.

La concessione scaduta è rinnovata, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.

La domanda di rinnovo della concessione dovrà essere presentata almeno 1 anno prima dalla data di scadenza ed il relativo provvedimento deve essere adottato almeno 90 giorni prima dalla scadenza della concessione.

ARTICOLO 32 - Se la concessione non è rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze all'Amministrazione Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, dispone le opportune cautele per la rimozione, da parte del concessionario, degli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e dispone per la custodia del medesimo.

ARTICOLO 33 - Se alla scadenza del termine la concessione ~~è~~^è rilasciata ad altri, la consegna del bene e le relative pertinenze dall'uno all'altro concessionario deve farsi con lo intervento di un funzionario delegato dall'Assessore competente.

In caso di disaccordo delle parti, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, determina in via provvisoria, l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione^e che il nuovo concessionario intenda tenere .

La somma deve essere depositata presso la Tesoreria Regionale.

Ogni dissenso sulla provvisoria determinazione costituisce controversia tra le parti di competenza dell'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 34 - Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.

Analogamente si procede nel caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del pre-cedente concessionario.

ARTICOLO 35 - Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione scritta al Presidente della Giunta Regionale senza opporvi condizione alcuna.

Un funzionario dell'Assessorato competente verifica lo stato del bene oggetto della concessione.

Il Presidente della Giunta Regionale prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari e; in caso di inosservanza, ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.

ARTICOLO 36

Nel caso di rinuncia motivata da esaurimento del bene oggetto della concessione, ove il motivo sia accertato, i beni costituenti già pertinenze rientrano nella piena disponibilità del concessionario.

ARTICOLO 37 - Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'As-

sessore competente, può pronunciare la decadenza del concessionario quando questi:

- a) non adempia agli obblighi imposti con atto di concessione;
- b) non abbia osservato le disposizioni contenute negli artt. 23, 24, 25;
- c) cessi di possedere i requisiti di capacità tecnica ed economica.

La decadenza della concessione è pronunciata previa contestazione dei motivi al concessionario ^{al quale} ~~si~~ dovrà essere fissato un termine perentorio di 30 giorni per le controdeduzioni.

ARTICOLO 38 - Il provvedimento di accettazione della rinuncia e quel

lo che pronuncia la decadenza sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Dalla data dei ^{pubblicazioni} predetti provvedimenti, il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall'atto di concessione.

ARTICOLO 39 - Dopo la accettazione della rinuncia o la pronuncia del
la decadenza, la concessione può essere nuovamente conferita
Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle perti
nenze necessarie all'esercizio dell'attività estrattiva.

ARTICOLLO 40 -- La revoca della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.

Essa è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, che determina la misura della indennità dovuta al concessionario, su proposta dell'Assessore competente.

ARTICOLO 41 - Nei casi di cessazione della concessione il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore competente provvede con proprio decreto, ad assegnare in custodia il bene oggetto della concessione e le pertinenze relative.

Capitolo 5° - Della gestione unica di concessione di acque minerali e termali.

ARTICOLO 42

Nel caso di concessioni di acque minerali e termali derivanti da unico bacino, il Presidente della Giunta Regionale può prescrivere in ogni momento, ai singoli concessionari di assoggettarsi ad una direzione unica avente il compito di disciplinare gli emungimenti e di procedere ad una razionale assegnazione delle acque allo scopo di evitare danni alla sicurezza e al buon governo del bacino.

In caso di inottemperanza il Presidente della Giunta Regionale procede alla nomina per i compiti di cui al precedente comma di un incaricato alla direzione unica il quale stabilisce, in contraddittorio con i concessionari, la valutazione dei singoli interessi, nonché il riparto delle spese.

I ricorsi contro le operazioni di riparto delle spese sono di competenza della Autorità Giudiziaria e non hanno effetto sospensivo.

ARTICOLO 43

I contratti di somministrazione non hanno effetto senza la approvazione del Presidente della Giunta Regionale su propsta dell'Assessore competente.

ARTICOLO 44 -

La vigilanza sulla applicazione della presente legge, ferma restando la competenza del Corpo delle Miniere in materia di Polizia Mineraria, spetta all'Amministrazione Regionale.

Sono incaricati dell'espletamento dei compiti di cui al primo comma del presente articolo i funzionari della Regione all'uopo designati e muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Detti funzionari hanno facoltà di visitare le zone ricadenti nei permessi di ricerca e delle concessioni.

Gli esercenti ed il personale dipendente hanno l'obbligo di agevolare il sopralluogo e, quando richiesto, devono fornire ai suddetti funzionari le notizie ed i dati necessari. In caso di rifiuto si procede come all'ultimo comma dell'art. 27.

vigore della presente legge sono confermati sino alla scadenza.

I titolari dei predetti permessi, sono tenuti all'osservanza degli obblighi contenuti nella presente legge.

A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza il prescritto titolo di autorizzazione

è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a

£. 200.000 e non superiore a £. 2.000.000.

ARTICOLO 46 - Le concessioni vigenti all'atto della entrata in vigore della presente legge sono confermate sino alla scadenza;

I titolari delle predette concessioni hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni contenute nella presente legge.

A chiunque intraprenda la coltivazione dei giacimenti di acque minerali o termali senza il prescritto titolo è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a £. 1.000.000 e non superiore a £. 30.000.000.

L'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge è di competenza del Presidente della Giunta Regionale, il quale si avvale della procedura prevista dalla legge 3 maggio 1967, n. 217.